

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2533-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PAGNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1963
(V. Stampato n. 4354)*

**presentato dal Ministro dell'Interno
di concerto col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1963*

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 1963

Miglioramenti economici al clero congruato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 30 del Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano fa obbligo a quest'ultimo di provvedere « alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici, con assegni di misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi in vigore al momento del Concordato ».

Poichè la validità di questo viene riconosciuta dalla norma n. 7 della Costituzione l'adeguamento di quegli assegni rappresenta il preciso adempimento ad un precetto costituzionale.

Fin dal 1866, d'altra parte, il concetto che ispirò le leggi congruali non fu già quello di accrescere le dotazioni parrocchiali, bensì quello di assicurare al parroco un *congruo e decoroso sostentamento personale*.

In caso di mutamenti nel valore di acquisto della moneta deve, pertanto, provvedersi alle corrispondenti variazioni nelle misure delle congrue, come fu ricordato fin dal 1949 dall'onorevole Scelba, allora Ministro dell'interno (vedi Atti Parlamentari della Camera dei deputati, disegno di legge numero 334).

Non farò qui la cronistoria dei successivi aumenti apportati ai limiti di congrua dal 1866 ad oggi.

Ricorderò soltanto che gli attuali limiti furono stabiliti con decorrenza al primo luglio 1958, dalla legge 5 dicembre 1959, n. 1078, che, all'articolo 1, li elenca nel modo seguente:

Arcivescovo in sede metropolitana	L.	1.686.484
Arcivescovi abati e prelati	»	1.592.791
Canonici (prima e seconda dignità)	»	374.775
Canonici di altre dignità, uffici di teologo e penitenzieri	»	327.927
Canonici semplici	»	281.080
Beneficiati minori	»	187.387
Vicari curati autonomi	»	187.387
Parroci	»	327.927
Economi spirituali (assegno)	»	117.117

Poichè lo Stato, con aumenti di stipendi ed assegni integrativi ad altre categorie, ha

riconosciuto la necessità di adeguamento al maggior costo della vita, non può negare — senza palese inadempienza ad un obbligo sancito dalla Costituzione, — un analogo riconoscimento ad una categoria altamente benemerita, quale è quella rappresentata dal clero italiano di ogni ordine e grado.

È stato, pertanto, proposto ed approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio ultimo scorso il disegno di legge in esame, il quale prevede un aumento del 30 per cento di tutti i limiti di congrua.

Non si può non rilevare che — anche con tale aumento — lo Stato non può considerarsi del tutto adempiente ai suoi obblighi nei confronti del clero, in quanto — come è stato osservato nella relazione sul disegno di legge della 2^a Commissione della Camera — « per mantenere fermo il pagamento al valore reale della moneta al 1929 (data del Concordato) una rivalutazione completa porterebbe ad un aumento non inferiore al 100 per cento ».

È anche da considerare che l'aumento del 30 per cento sugli assegni in godimento dal 1° luglio 1958 è soltanto nominale in quanto, con la recente legge istitutiva del fondo pensioni per invalidità e vecchiaia, il sacerdote deve oggi versare lire 32.320 annue, alle quali vanno aggiunte altre lire 20.000 di spese per l'assistenza malattia, quindi lire 52.320 che vengono, in definitiva, sottratte all'assegno di congrua.

Nè si dimentichi che oggi un sacerdote riceve in media, mensilmente lire 27.000, cioè appena la metà della retribuzione fruita dall'ultima categoria del personale dello Stato (lire 54.000).

Non voglio qui illustrare le reali esigenze del clero nè le considerazioni di carattere morale, che renderebbero obiettivamente doveroso un aumento degli assegni in misura ben maggiore di quello che oggi si propone.

Basti riflettere all'insostituibile, valido contributo dato dal clero all'elevazione spirituale e morale del nostro popolo, elevazione senza la quale illusorio sarebbe ogni progresso sociale ed economico.

Per concludere, onorevoli senatori, si ritiene che l'aumento proposto nella misura del 30 per cento sia oggi insufficiente e che

si sarebbe dovuto proporre almeno un aumento del 50 per cento.

Ma, per non ritardare ulteriormente l'iter legislativo del provvedimento, si raccomanda la sua approvazione nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il quale — all'articolo 1 — primo comma, prevede, appunto, l'aumento del 30 per cento dei limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e dell'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dalla legge 5 dicembre 1959, n. 1078; al secondo comma dello stesso articolo 1 precisa che su tali nuovi limiti viene calcolata la percentuale del 15 per cento, prevista dal testo unico del 1931 per le spese di manutenzione di edifici sacri e del culto in genere.

All'articolo 2 stabilisce che siano aumentati in eguale misura (30 per cento) e con pari decorrenza (1° gennaio 1963) i limiti di congrua spettanti agli ecclesiastici e agli insegnanti di seminari teologici dei territori annessi, già soggetti al cessato regime austro-ungarico (articolo 24, comma secondo della legge 27 maggio 1929, n. 848), ai titolari di parrocchie della città di Roma, ai canonici e beneficiati minori delle Chiese collegiate (articoli 56 e 57 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227), nonché gli assegni spettanti al clero del Pantheon (articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481).

All'articolo 3 si provvede alla copertura della spesa, prevista in 1.590 milioni di lire.

PAGNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1963 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali stabiliti dalla legge 5 dicembre 1959, n. 1078, sono elevati del 30 per cento.

Su tali nuovi limiti è calcolata la percentuale dell'assegno per spese di culto di cui agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 277.

Art. 2.

I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplato nell'articolo 24, comma secondo,

della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli previsti negli articoli 56 e 57 del citato regio decreto 29 gennaio 1931, nonché gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, sono aumentati di eguale misura e con pari decorrenza.

Art. 3.

All'onere di lire 1.590 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni del bilancio.